

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2481

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLA, PISONI, FIORET, CARENINI, MAGGIONI, ROSSI
di MONTELERA, SAVINO, DEL CASTILLO, PRANDINI,
CAVIGLIASSO PAOLA, STELLA, BIANCO, ANDREONI**

Presentata il 19 ottobre 1978

Norme per la reiscrizione nelle liste elettorali
dei cittadini emigrati

ONOREVOLI COLLEGHI! — I nostri concittadini sono cancellati dalle liste elettorali per l'assurda disposizione dettata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Come è noto, tale norma dispone che la cancellazione dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione all'estero comporti, dopo sei anni, la cancellazione anche dalle liste elettorali.

È ben vero che si dispone altresì che, a loro richiesta, i cittadini possano conservare l'iscrizione o essere iscritti, ma ciò costituisce una disparità intollerabile rispetto agli altri cittadini che sono iscritti senza fare domanda alcuna.

Correlare, anche in parte, la residenza anagrafica con il diritto al voto è contrario alla Costituzione che all'articolo 48 dichiara elettori tutti i cittadini e limita le esclusioni alle incapacità civili o per effetto di sentenza penale o di integrità morale. Emigrare all'estero non può essere motivo di limitazione nell'esercizio del diritto di voto!

L'urgenza di provvedere è determinata anche dal fatto che, come è ormai da tutti acquisito, gli emigrati potranno votare *in loco* nelle prossime elezioni per il Parlamento europeo ed è indispensabile che i comuni procedano tempestivamente alle iscrizioni per evitare che essi siano di fatto impediti nell'esercizio del loro diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini italiani cancellati dalle liste elettorali in base all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono riscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza sempreché conservino i requisiti per essere elettori.

ART. 2.

Le Commissioni elettorali comunali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvedono alla riscrizione di cui al precedente articolo entro il mese di febbraio 1979.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.